



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/sc

Roma, 24 MAR. 2009

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PESARO
Via A. Da Ventura, 2
61100 PESARO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 025-2009 - Delega delle operazioni di vendita di beni immobili e beni mobili registrati (Art. 591-bis c.p.c.) - Formazione presso i tribunali degli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita (Art. 179-ter disp. att. trans. c.p.c.) - Iscrizione del professionista in più elenchi.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 14 gennaio nella quale l'Ordine chiede di sapere se, con riferimento alla formazione degli elenchi dei professionisti di cui all'art. 179-ter disp. att. trans. c.p.c., gli iscritti interessati possano far domanda di iscrizione in entrambi i circondari del Tribunale compresi nel territorio di competenza dell'Ordine (Pesaro e Urbino) ovvero se siano obbligati ad indicare uno solo di essi.

In riferimento alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

Le disposizioni relative alla delega delle operazioni di vendita di beni immobili e beni mobili registrati (artt. 591-bis c.p.c. e 179-ter disp. att. trans. c.p.c.) non prevedono espressamente la facoltà del professionista, nel segnalare la propria disponibilità a svolgere tale incarico, di indicare più preferenze e, quindi, più Tribunali, aventi sede anche in circondari diversi da quello dell'Ordine nel cui albo egli risulta iscritto. Tuttavia il tenore delle norme di riferimento appare consentire al Consiglio dell'Ordine - presso cui il professionista risulta iscritto - la comunicazione del nominativo a più Tribunali.¹

In particolare ciò emerge, oltre che dall'assenza di un espresso divieto, anche dal disposto dell'art. 179-ter disp. att. trans. c.p.c., che, al primo comma, prevede che "il Consiglio ... dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario ...", laddove, in luogo dell'espresso riferimento al Presidente del Tribunale nel cui circondario è situato l'Ordine, ci si riferisce generalmente "ai presidenti dei tribunali".

¹ In tal senso vd. Cir. C.N.D.C. n. 1/2006.

Si evidenzia inoltre che il primo comma dell'art. 591-*bis* c.p.c., nell'attribuzione della delega per le operazioni di vendita, non richiede per i dottori commercialisti e gli esperti contabili la preferibile appartenenza al circondario.² La norma, dunque, sembra consentire ai commercialisti lo svolgimento dell'incarico anche presso Tribunali diversi da quello del circondario dell'Ordine di appartenenza.

Considerato dunque che:

- l'art. 179-*ter* prevede che il Consiglio dell'Ordine possa comunicare gli elenchi dei professionisti a più Presidenti dei tribunali,
- l'art. 591-*bis* non richiede per la scelta dei 'commercialisti' la preferibile appartenenza al circondario,

si ritiene che l'iscritto possa indicare la propria disponibilità ad eseguire operazioni di vendita, presso più tribunali³, anche diversi da quello del circondario dell'Ordine di appartenenza.

Si segnala, peraltro, che l'inserimento in più liste pone alcuni problemi in caso di cancellazione dell'iscritto da uno dei citati elenchi. La cancellazione, espressamente prevista dal terzo comma dell'art. 179-*ter*, viene disposta dal Presidente del Tribunale in conseguenza della revoca della delega per comportamenti inadempienti da parte del professionista. Considerato, dunque, che in caso di iscrizione negli elenchi di più tribunali, il professionista potrebbe continuare a svolgere incarichi di delega alle operazioni nonostante si sia reso colpevole di abusi e mancanze, si ritiene opportuno che l'Ordine presso cui risulta iscritto il professionista cancellato, una volta acquisita la notizia della cancellazione, provveda a darne tempestiva comunicazione a tutti i presidenti dei tribunali nei cui elenchi questi risulta ancora iscritto.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione



² Art. 591-*bis*, terzo comma, c.p.c.:

*"Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio **avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice**, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto".*

Come osservato anche da ABIANI, in *La delega ai professionisti delle operazioni di vendita*, Foro Ital. 2005, V, 243, *"l'assenza dell'inciso «preferibilmente» per l'avvocato ed il dottore commercialista, li rende delegabili anche se non hanno lo studio nel circondario del tribunale competente per l'esecuzione."*

³ Si evidenzia tuttavia l'opportunità di indicare un numero limitato di Tribunali affinché il professionista possa adempiere con diligenza all'incarico (vd. art. 8 del Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile), tenuto anche conto della rilevanza pubblica dell'incarico.